

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma
Posta Elettronica: previmil@previmil.difesa.it
Posta Elettronica Certificata: previmil@postacert.difesa.it
P.d.C. 5-2210 e 5-2599

All: //; ann.: //

OGGETTO: Novità in materia pensionistica e previdenziale introdotte dalla legge di stabilità 2015 (l. 23 dicembre 2014, n. 190).

A INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

1. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015).

Al riguardo si evidenzia, per quanto di competenza della scrivente Direzione Generale, che l'articolo unico della legge ha introdotto disposizioni che incidono sullo specifico statuto previdenziale militare e altre che disciplinano il trattamento pensionistico della generalità dei dipendenti pubblici.

2. Nel merito si rappresenta, infatti, che il comma 259 modifica l'art. 1870, comma 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel seguente modo:
"Al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un'indennità annua lorda, pari al 50 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto del collocamento in ausiliaria".

Tale disposizione riduce, dunque, l'importo dell'indennità di ausiliaria spettante al personale militare dal 70% al 50% della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e anzianità.

La nuova percentuale di calcolo - pari al 50% - si applica nei confronti del personale collocato in congedo e transitato nella posizione dell'ausiliaria a decorrere dall'1 gennaio 2015.

Il comma 707 interviene sul testo dell'art. 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. "Legge Fornero") aggiungendo, alla fine, il seguente periodo: *"In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa"*.

Il successivo comma 708 stabilisce che *"Il limite di cui al comma 707 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data"*.

Come noto, l'art. 24, comma 2, della sopracitata "legge Fornero" ha stabilito che: *"a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a partire da tale data, la quota di pensione è calcolata secondo il sistema contributivo"*.

In buona sostanza, tale disposizione esplicava i suoi effetti anche nei confronti di coloro che, avendo maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità al 31 dicembre 2011 e la massima anzianità contributiva (corrispondente all'aliquota pensionistica dell'80%), restavano in servizio acquisendo titolo a un trattamento pensionistico calcolato in quota A + quota B + quota C.

La nuova norma preclude la possibilità di maturare, con il sistema contributivo, un trattamento superiore a quello che sarebbe stato corrisposto con il sistema retributivo.

Pertanto, l'importo complessivo della pensione a decorrere dall'1 gennaio 2015 non può eccedere la misura dell'80% del trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema retributivo in vigore prima dell'1 gennaio 2012 (quota A + quota B) considerando, nell'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, anche quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.

Il successivo comma 708, come riferito, prevede che il limite di cui sopra si applichi, dall'1 gennaio 2015, sia ai trattamenti pensionistici liquidati successivamente a tale data e sia a quelli definiti precedentemente: pertanto, le pensioni del personale militare, collocato in congedo nel periodo dal gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, dovranno essere ricalcolate secondo il principio sancito dal comma 707 con effetto dalla rata spettante per il mese di gennaio 2015.

Il citato comma 708 conferma, inoltre, il termine di ventiquattro mesi per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio per il personale cessato per anzianità, con esclusione dei casi di inabilità derivante o meno da causa di servizio e di decesso (art. 3, comma 5, decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140).

Con riguardo, infine, alla previsione di cui al comma 258, che abroga alcuni articoli del Codice dell'Ordinamento Militare (artt. 1076, 1077, 1082 e 1083) recanti norme in materia di promozioni e conferimento di qualifica in particolari condizioni (c.d. promozioni alla vigilia), si deve ritenere che restino ferme le correlate vigenti disposizioni in materia previdenziale.

3. Si fa riserva di eventuali ulteriori e più puntuali indicazioni non appena conclusi gli approfondimenti sugli effetti che la legge di stabilità può produrre sulle posizioni degli amministrati, anche alla luce delle istruzioni operative che dovrà diramare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in ordine all'importo complessivo del trattamento pensionistico ai sensi del richiamato art. 1, comma 707, l. n. 190/2014 (cfr. messaggio INPS 12 gennaio 2015, n. 211).

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maura PAOLOTTI

Allegato "A"

ELENCO INDIRIZZI

- GABINETTO DEL MINISTRO	ROMA
- STATO MAGGIORE DIFESA	ROMA
- SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI	ROMA
- STATO MAGGIORE ESERCITO	ROMA
- STATO MAGGIORE MARINA	ROMA
- STATO MAGGIORE AERONAUTICA	ROMA
- COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
- UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	ROMA
- DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE	SEDE
- DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE	ROMA
- ORDINARIATO MILITARE	ROMA
- UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI	ROMA
- DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE INTERFORZE	ROMA
- DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE ESERCITO	FIRENZE
- DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE MARINA MILITARE	TARANTO
- DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE AERONAUTICA MILITARE	BARI
- DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE ARMA DEI CARABINIERI	ROMA